



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0010497 - 26/09/2016
USCITA
Allegati : 1

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

GL/COO/dt

Roma, 26 settembre 2016

Informativa n. 105/2016

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Tirocinio tramite corso di formazione – Presentazione delle proposte di istituzione dei corsi entro il 31 ottobre 2016

Caro Presidente,

in relazione all'informativa n. 85 del 19 luglio scorso Ti invito, se ancora non hai provveduto, a presentare le proposte di istituzione dei corsi sostitutivi del tirocinio, ai sensi di quanto previsto dal "regolamento per lo svolgimento del tirocinio da dottore commercialista e da esperto contabile mediante frequenza di corsi di formazione professionale", pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 aprile 2016 ed inviato agli Ordini con informativa n. 53/2016.

Desidero ricordarti, come già evidenziato nella precedente informativa, che **l'istituzione dei corsi (sia per "tirocinanti commercialisti", sia per "tirocinanti esperti contabili") è obbligatoria da parte degli Ordini** e che il termine di 4 mesi dall'approvazione del regolamento (*rectius* dalla pubblicazione del regolamento nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia) per la presentazione delle relative proposte è espressamente previsto da una norma di regolamento (art. 13 reg. tirocinio sostitutivo). **Essendo il termine già scaduto il 19 agosto scorso è indispensabile che le proposte siano presentate al Consiglio Nazionale entro il termine del 31 ottobre 2016.**

Ti rammento che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, i corsi possono essere organizzati anche in collaborazione con altri Ordini, oppure avvalendosi di Fondazioni o Associazioni costituite da uno o più Ordini o dal Consiglio Nazionale (ad esempio le SAF). In questi casi è sufficiente che, nel primo caso, la proposta sia presentata al Consiglio Nazionale da uno solo degli Ordini (chiaramente previo accordo con gli altri) con indicazione degli Ordini con i quali si agisce in collaborazione, ovvero - nel secondo caso - direttamente dalla Fondazione o dalla SAF con specifica indicazione degli Ordini aderenti.

L'offerta formativa può altresì essere realizzata dall'Ordine anche in convenzione o cooperazione con altri soggetti - diversi dalle predette Fondazioni o Associazioni - che abbiano i requisiti previsti dal regolamento per i soggetti c.d. "autorizzati" (art. 6 ed art. 7 reg. citato). In questo caso la proposta non

può pervenire dal soggetto con cui si agisce in collaborazione ma deve essere presentata direttamente dall'Ordine.

Le richieste devono contenere **tutti** gli elementi indicati dall'articolo 1, comma 2, del regolamento, vale a dire:

- a) obiettivi formativi e finalità del corso;
- b) gli argomenti oggetto di trattazione ¹;
- c) un prospetto da cui risulti che le ore di lezione sono ripartite secondo quanto richiesto dall'articolo 9 del presente regolamento ¹;
- d) la sede e le date di svolgimento, comprese le date delle verifiche intermedia e finale;
- e) la dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, sottoscritta dal soggetto competente a rilasciarla, attestante l'adeguatezza della sede di svolgimento alla normativa in tema di sicurezza e di garanzia dell'accesso per i disabili;
- f) l'elenco dei docenti con indicazione delle qualifiche;
- g) l'atto di nomina della commissione esaminatrice, composta da soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 11 del presente regolamento;
- h) l'eventuale numero massimo di iscritti, nonché il numero minimo di iscritti al di sotto del quale il corso non viene effettuato.

Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento citato, l'Ordine decida di realizzare l'offerta formativa in convenzione o cooperazione con soggetti diversi da Fondazioni o Associazioni costituite da uno o più Ordini o dal Consiglio Nazionale è necessario che sia trasmessa anche la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del regolamento da parte dei soggetti con i quali si opera in convenzione o cooperazione.

Per quanto riguarda gli elementi di cui alle lettere b) e c) ed al fine di agevolare la presentazione delle proposte, è stato predisposto uno schema di tabella (che Ti invio in allegato) da utilizzare. Tutte le materie indicate nella tabella devono costituire oggetto di trattazione del corso. La tabella è disponibile in formato word sul sito www.commercialisti.it nella sezione riservata agli Ordini.

Con riferimento alle date di svolgimento dei corsi, in questa prima fase di attuazione possono essere fornite in maniera solo indicativa in quanto **i corsi potranno essere effettuati solo a partire dalla data che sarà stabilita dal Ministero della Giustizia, previa verifica della idoneità dei corsi organizzati a livello nazionale** (art. 13 reg. citato). Si rammenta che i corsi devono avere una durata di sei mesi.

Per ogni altro chiarimento si rinvia alla scheda di lettura allegata all'informativa 53/2016, inviata il 19 aprile scorso

Ti invio cordiali saluti.

Gerardo Longobardi



¹ Si veda la tabella allegata.